

XI LEGISLATURA  
UFFICIO DI PRESIDENZA  
Delibera n. 24

Estratto del processo verbale della seduta n. 6 del 25 giugno 2013

Oggetto: Art. 3, commi 2 e 5, della L.R. 18/1996. Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Approvazione modifiche.

Presiede il Presidente Franco Iacop

Sono presenti:

i Vice Presidenti Paride Cargnelutti  
Igor Gabrovec

i Consiglieri Segretari Emiliano Edera  
Daniele Gerolin  
Bruno Marini  
Claudio Violino

Assiste:  
il Segretario generale Mauro Vigni

Verbalizza Morena Barzan

## Art. 3, commi 2 e 5, della L.R. 18/1996. Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Approvazione modifiche.

- omissis -

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l'art. 3, commi 2 e 5, come novellato dall'art. 6, comma 1 della legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, il quale prevede che le materie ivi previste sono disciplinate da un regolamento di organizzazione da emanarsi, per quanto concerne il Consiglio regionale, con atti di autorganizzazione del Consiglio medesimo, previo confronto con le Organizzazioni sindacali, nel rispetto dell'omogeneità degli istituti contrattuali e del trattamento economico del personale e tenuto conto di quanto demandato dalla contrattazione collettiva;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 142 del 16 giugno 2005, come modificata con propria deliberazione n. 30 del 4 giugno 2008, con cui è stato approvato il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale;

RILEVATA la necessità, per esigenze di contenimento della spesa pubblica, nonché di coordinamento con analoghe disposizioni del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, di apportare alcune modifiche e integrazioni al citato Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, ed in particolare:

- di sostituire il comma 1 dell'articolo 14 con il seguente:

"Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria costituito da un massimo di quattro persone, composto da un segretario particolare, due addetti di segreteria e da un autista di rappresentanza.";

- di apporre le seguenti modifiche all'articolo 17:

- a) al comma 2, dopo le parole: "l'Amministrazione regionale" sono aggiunte le seguenti: "o presso il Consiglio regionale.";
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Ai fini del conferimento dell'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria dell'Ufficio di cui all'articolo 14, almeno una delle unità va individuata tra dipendenti delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. L'autista di rappresentanza è individuato esclusivamente tra dipendenti della Regione."

VISTA l'informativa di data 5 giugno 2013 inoltrata alle Organizzazioni sindacali ai sensi dell'articolo 14, comma 48, della L.R. n. 22/2010;

VISTO l'articolo 9 del Regolamento interno del Consiglio regionale;

all'unanimità

**delibera**

per le motivazioni esposte in premessa

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con propria deliberazione n. 142 del 16 giugno 2005, come modificato con propria deliberazione n. 30 del 4 giugno 2008, è sostituito dal seguente:

“Il Presidente del Consiglio regionale si avvale di un ufficio di segreteria costituito da un massimo di quattro persone, composto da un segretario particolare, due addetti di segreteria e da un autista di rappresentanza.”.

2. All'articolo 17 del suddetto Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: “l'Amministrazione regionale” sono aggiunte le seguenti: “o presso il Consiglio regionale.”;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Ai fini del conferimento dell'incarico di segretario particolare e di addetto di segreteria dell'Ufficio di cui all'articolo 14, almeno una delle unità va individuata tra dipendenti delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale. L'autista di rappresentanza è individuato esclusivamente tra dipendenti della Regione.”

3. I commi 4 bis e 5 del citato articolo 17 sono conseguentemente rinumerati, rispettivamente, in 5 e 6.

Il presente atto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

- omissis -

IL PRESIDENTE  
Franco Iacop

IL SEGRETARIO GENERALE  
Mauro Vignini

LA VERBALIZZANTE  
Morena Barzan